



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2017, proposto da:  
La Società Iervolino i Carissimi Srl Unipersonale (Con Socio Unico), in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele  
Iervolino, con domicilio in Napoli segreteria TAR

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale  
Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;  
M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale della Campania (Usr)- Direzione Generale  
– in Persona del L. R. P/T- Napoli, M.I.U.R.-Ufficio Scolastico Provinciale (Usp)  
di Caserta, Già Centro Servizi Amm.Ti di Caserta, in Persona del L.R.P.T. non  
costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della nota del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 13.02.17, e Ordinanza Ministeriale prot. 252 del 19/04/16

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorso, pur in assenza delle formalità prescritte dal PAT in tema di firma digitale, non presenta allo stato palesi dubbi sulla autenticità dello stesso, della procura e delle notifiche, depositate in copia per immagine senza asseverazione e senza FD, per cui consente di pronunciarsi sulla misura cautelare monocratica, salvo l'obbligo di regolarizzazione nel termine perentorio di cui infra;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata misura cautelare, sia in quanto l'esonero dei candidati esterni dal contributo per esami è disposto dalla CM n. 12474 del 9.11.2016, e dalla nota MIUR 23.2.2016 n. 2076, sia in quanto la estrema gravità ed urgenza della situazione viene revocata in dubbio dallo stesso comportamento di parte ricorrente che, in riferimento a provvedimenti del febbraio e marzo 2017, ha notificato il ricorso in data 4.4.2017 ed ha atteso un mese per il suo deposito, avvenuto il 2.5.2017;

Ritenuto, pertanto, di respingere la istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e di confermare la fissazione della cc del 24.5.2017 per la trattazione della misura collegiale richiesta;

Considerato che, in ogni caso, deve essere fissato alla parte il termine perentorio del 15 maggio 2017 per la regolarizzazione del deposito del ricorso secondo la normativa tecnica prescritta dal PAT;

P.Q.M.

RESPINGE la richiesta di misure cautelari monocratiche, fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24.5.2017 e dispone la regolarizzazione del ricorso entro il termine perentorio di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 5 maggio 2017.

**Il Presidente**  
**Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO